

**COMUNE DI RIVERGARO
PROVINCIA DI PIACENZA**

ORIGINALE

Deliberazione n. **21**

del **20/03/2015**

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO : PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DEL COMUNE DI RIVERGARO

L'anno **duemilaquindici**, addì **venti**, del mese di **marzo**, alle ore **12,00**, nella sala delle adunanze previa l'osservanza di tutte le modalità prescritte, sono stati convocati a seduta per oggi i componenti la Giunta Comunale

All'appello risultano:

| Cognome e Nome | Carica | Pr. | As. |
|--------------------------|-----------|----------|----------|
| ALBASI Dr. Andrea | SINDACO | X | |
| RAI Mauro | ASSESSORE | X | |
| MARTINI Pietro | ASSESSORE | X | |
| MOLINARI Elisa | ASSESSORE | X | |
| MEZZADRI Marina | ASSESSORE | | X |
| Totale | | 4 | 1 |

Partecipa il Segretario Comunale **ELENA MEZZADRI** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Accertata la validità dell'adunanza il sig. **ALBASI Dr. Andrea** in qualità di **SINDACO** assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando la Giunta Comunale a deliberare in merito all'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n° 21 del 30.06.2010 relativa all'inserimento a Bilancio dell'acquisto di n°1 quota azionaria dalla società Lepida Spa;

RICHIAMATA inoltre la deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 del 21.12.2010 ad oggetto "Ricognizione delle partecipazioni del Comune di Rivergaro a Società di Capitali";

RICHIAMATO l'attuale quadro normativo, di seguito sintetizzato:

La Legge di stabilità 2015 (art. 1, commi da 611 a 614, della legge 190/2014) contiene l'ennesimo tentativo di razionalizzazione del sistema delle partecipazioni societarie in Italia. Gli enti locali devono approvare entro il 31 marzo del 2015 il "Piano operativo di razionalizzazione delle partecipazioni societarie" (direttamente o indirettamente detenute), orientato alla loro riduzione.

Se è vincolante il fine (contenimento della spesa), non lo sono le modalità indicate dal Legislatore:

"a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

b) soppressione delle società che risultino composte da solì amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti ;

c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;

d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;

e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni."

VINCOLO DI RISULTATO: *il conseguimento dei risparmi di spesa, come indicato nella relazione tecnica.*

DISCREZIONALITA' NEI MEZZI: *non è prevista nessuna disposizione immediatamente prescrittiva ma solamente l'introduzione di alcuni criteri di massima.*

*Gli enti devono inoltrare alla **Corte dei Conti** il Piano corredato da una relazione tecnica. Tali atti sono altresì pubblicati, in un'ottica di massima trasparenza, nel **sito internet** istituzionale delle pubbliche amministrazioni di riferimento - nell'ambito della sezione "Amministrazione trasparente" - così da sottoporli al **controllo sociale** che può essere operato dalla cittadinanza.*

*In definitiva, la legge di stabilità 2015 produce un ulteriore obbligo di razionalizzazione delle partecipazioni societarie - seppur da definire in maniera ampiamente discrezionale. Il fatto nuovo è l'obbligo di rendicontare i risparmi: entro il 31 marzo 2016 deve essere predisposta una **relazione sui risultati conseguiti**, da inoltrare alla Corte dei Conti e pubblicare sul sito internet.*

Ritenuto, pertanto, necessario, alla luce dell'evoluzione normativa e di prassi intervenuta, procedere ad una ricognizione aggiornata delle società partecipate da questo ente ai sensi dell'articolo 3, comma 27, della legge 24/12/2007, n. 244, ai fini di quanto previsto dall'articolo 1, commi 611 e seguenti, della legge 190/2014 (Legge di stabilità 2015);

VISTO il "Piano operativo di razionalizzazione delle partecipazioni societarie", contenente il prospetto riepilogativo delle partecipazioni societarie detenute dal Comune di Rivergaro, le misure di razionalizzazione da adottare e i potenziali risparmi di spesa conseguibili (Allegato A);

DATO ATTO che non occorre l'attestazione di copertura finanziaria in quanto con la presente deliberazione non si assume impegno di spesa;

VISTA la "Relazione tecnica" predisposta dal Servizio finanziario del Comune di Rivergaro (Allegato B);

RITENUTO di mantenere la partecipazioni in essere in Lepida SPA persistendo le ragioni richiamate negli atti citati in premessa e nei prospetti allegati, alla luce anche di quanto previsto dalla Legge di stabilità 2015;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica del Segretario Comunale, in conformità all'art. 49 TUEL;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità contabile dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell' art. 153 del D.Lgs 18.08.200 n. 267;

ACQUISITO il parere di legittimità del Segretario Comunale;

VISTO il D.LGS. n. 267/2000;

D E L I B E R A

1. **DI APPROVARE**, per quanto di competenza, il "Piano operativo di razionalizzazione delle partecipazioni societarie", contenente il prospetto riepilogativo delle partecipazioni societarie detenute dal Comune di Rivergaro (allegato A);

2. **DI APPROVARE** per quanto di competenza, la "Relazione tecnica" predisposta dal Servizio Finanziario del Comune di Rivergaro (Allegato B);

3. **DI MANTENERE** la partecipazione in essere, persistendo le ragioni richiamate negli atti citati in premessa e nei prospetti allegati.

SUCCESSIVAMENTE LA GIUNTA COMUNALE

CONSIDERATA l'urgente necessità di provvedere in merito a quanto deliberato;

VISTO l'art. 134, comma 4, del D. LGS. 18.08.2000 N. 267;

D E L I B E R A

DI DICHIARARE il presente atto **immediatamente eseguibile**.

..../....

COMUNE DI RIVERGARO

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 20 DEL 20/03/2015

| | |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| OGGETTO | PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DEL COMUNE DI RIVERGARO |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|


PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, si esprime ai sensi dell' art. 49 D. Lgs. 18.8.2000, n. 267

PARERE FAVOREVOLE in ordine alla **REGOLARITA' TECNICA**

Rivergaro, 18.03.2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dr.ssa Elena Mezzadri)



PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, si esprime ai sensi dell' art. 153 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267

PARERE FAVOREVOLE in ordine alla **REGOLARITA' CONTABILE**

Rivergaro, 18.03.2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dr. Achille Menzani



Piano di razionalizzazione delle società partecipate

(articolo 1 commi 611 e seguenti della legge 190/2014)

RELAZIONE TECNICA

I – Introduzione generale

1. Premessa

Dopo il “*Piano Cottarelli*”, il documento dell’agosto 2014 con il quale l’allora commissario straordinario alla *spending review* auspicava la drastica riduzione delle società partecipate da circa 8.000 a circa 1.000, la legge di stabilità per il 2015 (legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l’avvio un “*processo di razionalizzazione*” che possa produrre risultati già entro fine 2015.

Il comma 611 della legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il “*coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell’azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato*”, gli enti locali devono avviare un “*processo di razionalizzazione*” delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguire una riduzione entro il 31 dicembre 2015.

Lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il “*processo di razionalizzazione*”:

- a) eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
- b) sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

2. Piano operativo e rendicontazione

Il comma 612 della legge 190/2014 prevede che i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “in relazione ai rispettivi ambiti di competenza”, definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni.

Il piano definisce modalità, tempi di attuazione, l’esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Allo stesso è allegata una specifica relazione tecnica.

Il piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet dell’amministrazione.

La pubblicazione è obbligatoria agli effetti del “decreto trasparenza” (d.lgs. 33/2013). Pertanto nel caso sia omessa è attivabile da chiunque l’istituto dell’accesso civico.

I sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “in relazione ai rispettivi ambiti di competenza”, entro il 31 marzo 2016, hanno l’onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti.

Anche tale relazione “a consuntivo” deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell’amministrazione interessata.

La pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del “decreto trasparenza” (d.lgs. 33/2013).

Come sopra precisato la legge di stabilità 2015 individua nel sindaco e negli altri organi di vertice dell’amministrazione, “in relazione ai rispettivi ambiti di competenza”, i soggetti preposti ad approvare il piano operativo e la relazione a consuntivo.

E' di tutta evidenza che l'organo deputato ad approvare tali documenti per gli enti locali è il consiglio comunale. Lo si evince dalla lettera e) del secondo comma dell'articolo 42 del TUEL che conferisce al consiglio competenza esclusiva in materia di "partecipazione dell'ente locale a società di capitali". Per osservare "alla lettera" il comma 612, che sembra voler coinvolgere anche la figura del sindaco nel processo decisionale, le deliberazioni consiliari di approvazione del piano operativo e della relazione potranno essere assunte "su proposta" proprio del sindaco.

3. Attuazione

Approvato il piano operativo questo dovrà essere attuato attraverso ulteriori deliberazioni del consiglio che potranno prevedere cessioni, scioglimenti, accorpamenti, fusioni.

Il comma 613 della legge di stabilità precisa che, nel caso le società siano state costituite (o le partecipazioni acquistate) "per espressa previsione normativa", le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile e "non richiedono né l'abrogazione né la modifica della previsione normativa originaria".

Il comma 614 della legge 190/2014 estende l'applicazione, ai piani operativi in esame, dei commi 563-568-ter della legge 147/2013 in materia di mobilità del personale, gestione delle eccedenze e di regime fiscale agevolato delle operazioni di scioglimento e alienazione.

Riassumiamo i contenuti principali di tale disciplina:

(co. 563) le società controllate direttamente o indirettamente dalle PA o da loro enti strumentali (escluse quelle che emettono strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e le società dalle stesse controllate) possono realizzare processi di mobilità del personale sulla base di accordi tra società senza il consenso del lavoratore.

La norma richiede la preventiva informazione delle rappresentanze sindacali e delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo.

In ogni caso la mobilità non può mai avvenire dalle società alle pubbliche amministrazioni.

(co. 565) Nel caso di eccedenze di personale, nonché qualora l'incidenza delle spese di personale sia pari o superiore al 50% delle spese correnti, le società inviano un'informativa preventiva alle rappresentanze sindacali ed alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo. Tale informativa reca il numero, la collocazione aziendale e i profili professionali del personale in eccedenza. Tali informazioni sono comunicate anche al Dipartimento della funzione pubblica.

(co. 566) Entro dieci giorni, l'ente controllante procede alla riallocazione totale o parziale del personale in eccedenza nell'ambito della stessa società mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro, ovvero presso altre società controllate dal medesimo ente o dai suoi enti strumentali.

(co. 567) Per la gestione delle eccedenze di personale, gli enti controllanti e le società possono concludere accordi collettivi con le organizzazioni sindacali per realizzare trasferimenti in mobilità dei dipendenti in esubero presso altre società, dello stesso tipo, anche al di fuori del territorio della regione ove hanno sede le società interessate da eccedenze di personale.

(co. 568-bis) Le amministrazioni locali e le società controllate direttamente o indirettamente beneficiano di vantaggi fiscali se procedono allo scioglimento o alla vendita della società (o dell'azienda speciale) controllata direttamente o indirettamente.

Nel caso di scioglimento, se è deliberato entro il 6 maggio 2016 (24 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014) atti e operazioni in favore di pubbliche amministrazioni in

conseguenza dello scioglimento sono esenti da imposte. L'esenzione si estende a imposte sui redditi e IRAP. Non si estende all'IVA, eventualmente dovuta. Le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.

Se lo scioglimento riguarda una società controllata indirettamente: le plusvalenze realizzate in capo alla controllante non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta; le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

Nel caso della cessione del capitale sociale, se l'alienazione delle partecipazioni avviene ad evidenza pubblica deliberata entro il 6 maggio 2015 (12 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014), ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, le plusvalenze non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

L'evidenza pubblica, a doppio oggetto, riguarda sia la cessione delle partecipazioni che la contestuale assegnazione del servizio per cinque anni.

In caso di società mista, al socio privato detentore di una quota di almeno il 30% deve essere riconosciuto il diritto di prelazione.

4. Finalità istituzionali

La legge 190/2014 conserva espressamente i vincoli posti dai commi 27-29 dell'articolo 3 della legge 244/2007, che recano il divieto generale di "costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società".

E' sempre ammessa la costituzione di società che producano servizi di interesse generale, che forniscano servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici.

L'acquisto di nuove partecipazioni e, una tantum, il mantenimento di quelle in essere, devono sempre essere autorizzate dall'organo consiliare con deliberazione motivata da trasmettere alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

II – Le partecipazioni dell'Ente

1. Le partecipazioni societarie

Il Comune di Rivergaro partecipa al capitale delle seguenti società:

- Lepida Spa con una quota del 0,0016% con controvalore di €. 1.000,00.

III – Il Piano operativo di razionalizzazione

1. Lepida S.p.a

Il Comune di Rivergaro ha aderito alla società Lepida Spa con delibera di C.U. 6 del 14.09.2010.

Lepida, promossa da Regione Emilia-Romagna, svolge attività per la pianificazione, l'ideazione, la progettazione, lo sviluppo, l'integrazione, il dispiegamento, la configurazione, l'esercizio, la realizzazione delle infrastrutture di telecomunicazione e dei servizi telematici che sfruttano le infrastrutture di rete, per Soci e per Enti collegati alla Rete Lepida

E' intenzione dell'amministrazione mantenere la quota di partecipazione, in quanto indispensabile.


La società è composta da un numero di amministratori non maggiore dei dipendenti e non è simile ad altri enti partecipati, non aggregabile (art.1, comma 611, legge 190/2014).

Le misure di razionalizzazione avviate dalla società riguardano principalmente il reinvestimento degli utili conseguiti nel 2012 e 2013.

La politica di contenimento dei prezzi e di maggiori entrate conseguite o conseguibili è assicurata dagli organi di governo societari, dalla Regione Emilia Romagna e dal Comitato permanente di indirizzo e di controllo coinvolti nella definizione dei prezzi applicati ai servizi erogati.

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
(ALBASI Dr. Andrea)



IL SEGRETARIO COMUNALE
(ELENA MEZZADRI)



Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,


ATTESTA

- che la presente deliberazione viene pubblicata in data odierna sul sito del Comune di Rivergaro all'indirizzo: www.comune.rivergaro.pc.it nella Sezione "Albo Pretorio on Line" per quindici giorni consecutivi.

Rivergaro, li 7 AGO. 2015



IL SEGRETARIO COMUNALE
(ELENA MEZZADRI)



Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

- è divenuta esecutiva il giorno 17 AGO. 2015, decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio on Line
- è stata comunicata in elenco ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell' art. 125, del D.LGS 18.08.2000 n. 267.

Rivergaro, li 12 FEB. 2016



IL SEGRETARIO COMUNALE
(ELENA MEZZADRI)

